

Calendario venatorio

In data 5 novembre 2013 alle ore 9.10 ci troviamo a Noceto in località Ghiaie superiori per un servizio di vigilanza venatoria. Siamo osservando da due ore un capanno di caccia con i richiami per le pavoncelle. Il cacciatore al suo interno ha abbattuto 5 esemplari di pavoncella e li ha già recuperati dentro il capanno nel corso delle due ore.

Procediamo al controllo del cacciatore che risulta essere Matteucci Gino nato a Sarzana (Sp) il 5-5-50 e residente a Fosdivono (Sp) in Via della spingarda, 5.

Identificazione effettuata mediante Licenza di porto di fucile ad uso caccia rilasciata da Commissariato di Sarzana in data 1-4-2010.

Al momento del controllo il cacciatore risulta in possesso di 5 esemplari di Pavoncella.

Sul tesserino di caccia regionale ha segnato la giornata di caccia e niente altro.

E' in regola?

L'ASSESSORATO ALLE RISORSE NATURALI

Visto l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157; viste la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.m. e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 25 marzo 2013; vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 213 del 30/05/2013.

PUBBLICA IL SEGUENTE

**CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2013/2014
NELLA PROVINCIA DI PARMA**

Disposizioni riguardanti tutta la Provincia di Parma:

- La gestione faunistico-venatoria relativa alle aree ricadenti al di là del Fiume Po e situate di fatto sul territorio di Cremona, viene attuata secondo l'intesa tra gli Atc territorialmente Interessati, sentite le Province competenti, che prevede, in regime di reciprocità, che per le aree territoriali attraversate dal fiume Po venga assunta come demarcazione tra le due Province, ai fini della competenza alla gestione faunistico-venatoria delle stesse, compresa la relativa vigilanza, la linea di mezz'acqua della massima corrente del fiume medesimo.
- Nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, viene prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre negli Atc Pr4, Pr7 e Pr8 e nelle Aziende Faunistico Venatorie che ne faranno esplicita richiesta scritta; in tale periodo (dal 1° settembre 2013 al 12 settembre 2013 compresi) la caccia potrà essere effettuata da parte dei cacciatori iscritti nei succitati singoli Atc e nelle Aziende Faunistico Venatorie, che ne abbiano fatto esplicita richiesta, e nelle giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento temporaneo e fino alle ore 13.00, alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandala (*Garrulus glandarius*), secondo le prescrizioni per specie previste nel calendario venatorio regionale. Negli Atc e nella Azienda Venatorie in cui si effettua l'anticipazione dell'esercizio venatorio, in tale periodo, non possono essere prelevate più di 10 tortore per ogni giornata di caccia.
Negli Atc Pr4, Pr7 e Pr8 la caccia alla cornacchia grigia, gazza e ghiandala terminerà il 16 gennaio 2014.
- L'attività di addestramento dei cani è consentita dal 18 agosto 2013 fino al 12 settembre 2013, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, escluse le giornate di martedì e venerdì di ogni settimana.
Limitatamente agli Atc Pr4, Pr7 e Pr8, nei quali è consentita l'anticipazione dell'attività venatoria, nel periodo che intercorre dal 1° settembre al 12 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, nelle giornate di esercizio venatorio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00. I cani utilizzati devono essere regolarmente iscritti ed identificati presso l'anagrafe canina, secondo la normativa vigente.
- Capriolo (*Capreolus capreolus*), daino (*Dama dama*), mullone (*Ovis musimon*) e cervo (*cervus elaphus*), sono cacciabili esclusivamente in forma selettiva, il cinghiale (*Sus scropha*) anche in forma selettiva, in attuazione dei Piani di prelievo annuali eventualmente approvati dalla Provincia su richiesta di Atc e Afv, come da vigente R.R. sulla gestione degli ungulati, nel rispetto dei periodi e dell'arco temporale previsti dalla vigente legislazione e secondo le specifiche tecniche previste dagli atti autorizzativi. Nelle giornate di domenica e festivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la caccia di selezione è ammessa al mattino fino alle ore 7.30 e al pomeriggio dalle ore 19.30 fino ad un'ora dopo il tramonto.
- Il cinghiale è cacciabile in battuta, braccata, girata, in Atc e nelle Aziende Faunistico Venatorie dal 15 settembre 2013 al 15 dicembre 2013: nelle prime due settimane in due giornate fisse (giovedì e domenica) e dalla settimana successiva, negli Atc, nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica.
- Durante lo svolgimento dell'attività venatoria al cinghiale in battuta/braccata è fatto divieto di prelievo a carico di altre specie di fauna selvatica. Inoltre, negli Atc nei quali si pratica l'esercizio venatorio al cinghiale, ad eccezione dell'Atc Pr6, chiunque pratichi la caccia al cinghiale, non potrà esercitare, nel corso della stessa giornata, nessun'altra forma di caccia e viceversa.
- Nelle Aziende Faunistico Venatorie la femmina del fagiano è cacciabile fino al 17 novembre 2013.
- L'Allodola (*Alauda arvensis*) non è cacciabile su tutto il territorio provinciale.
- Dal 1° gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2014 la caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore è consentita nella giornate fisse di giovedì, sabato e domenica di ogni settimana.
- La Volpe (*Vulpes vulpes*) è cacciabile dal 15 settembre 2013 fino al 31 gennaio 2014 come da calendario venatorio regionale. Inoltre dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 gli Atc e le Afv che intendano effettuare la caccia alla volpe in squadre organizzate, con l'uso di non più di un cane da seguita per cacciatore, dovranno comunicarlo alla Provincia entro il 10 settembre 2013. L'autorizzazione alla caccia in squadre sarà rilasciata ai capisquadra dal Responsabile del Servizio competente secondo le seguenti modalità: gli Atc e i titolari delle Aziende venatorie dovranno proporre alla Provincia solo i nominativi e le generalità dei capisquadra. Nell'autorizzazione rilasciata al caposquadra saranno comprese le concrete modalità operative ivi incluse quelle relative alla composizione nominativa delle squadre e alla relativa approvazione. La suddetta autorizzazione sarà concessa solo ai cacciatori di

provata capacità, che gli Atc e i Titolari delle Afv, per i territori di competenza, riterranno idonei a tale compito.

- Coloro che cacciano da appostamento temporaneo hanno l'obbligo di recuperare e segnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti ogni tre ore a partire dall'inizio della giornata venatoria, secondo gli orari di cui al punto 16 del presente documento. Inoltre, per i prelievi di fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.
- Su tutto il territorio provinciale è vietato l'utilizzo di collari per il cane con avvisatori acustici elettrici o elettronici, cosiddetti "beeper" e/o similari.
- L'esercizio venatorio è vietato nelle Zone di Rispetto appositamente individuate dagli Atc con apposite deliberazioni di Consiglio Direttivo, purché inserite nel programma di gestione inviato alla Provincia, debitamente tabellate a cura degli Atc stessi, e precluse ad ogni attività venatoria. La segnalazione delle zone di rispetto nei programmi di gestione, costituisce obbligo per gli Atc stessi alla loro effettiva costituzione.
- A norma della legge quadro 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi, l'attività venatoria è vietata per 10 anni sui soprassuoli delle aree boscate percorse dai fuochi, così come individuate negli elenchi definitivi approvati dai Comuni ai sensi dell'art. 10 comma 2 della succitata legge quadro.
- Qualora l'Atc preveda nel proprio regolamento interno il rilascio di apposito tesserino di iscrizione all'Ambito, questo dovrà essere regolarmente compilato ed in possesso del cacciatore.
- Orari venatori
La caccia, nei giorni consentiti, può essere esercitata negli orari indicati nella tabella riportata di seguito. Gli orari sono calcolati secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

Periodo	dalle ore		alle ore	
	alla migratoria e agli ungulati in selezione	alla stanziale	alla migratoria e alla stanziale	agli ungulati in selezione
dal 1° maggio al 15 maggio 2013	5.00			21.32
dal 16 maggio al 30 maggio 2013	4.43			21.49
dal 1° giugno al 15 giugno 2013	4.34			22.02 (2)
dal 16 giugno al 30 giugno 2013	4.34			22.08 (2)
dal 1° luglio al 15 luglio 2013	4.42			22.05 (2)
dal 17 luglio al 31 luglio 2013	4.56			21.53 (2)
dal 1° agosto al 15 agosto 2013	5.13			21.35 (2)
dal 17 agosto al 30 agosto 2013	5.31			21.10 (2)
dal 31 agosto al 14 settembre 2013	5.48	6.48	13.00 ATC/AFV 19.44 A.T.V.	20.44 (2)
dal 15 settembre al 29 settembre 2013	6.04	7.04	13.00 ATC/AFV (1)* 19.15 A.T.V.	20.15 (2)
dal 30 settembre al 14 ottobre 2013	6.24	7.24	13.00 (1) 18.50	19.50 (2)
dal 16 ottobre al 26 ottobre 2013	6.42	7.42	18.24	19.24
dal 27 ottobre al 10 novembre 2013	6.00	7.00	17.05	18.05
dal 11 novembre al 25 novembre 2013	6.20	7.20	16.48	17.48
dal 27 novembre al 11 dicembre 2013	6.39	7.39	16.40	17.40
dal 12 dicembre al 26 dicembre 2013	6.51	7.51	16.41	17.41
dal 28 dicembre 2013 all'11 gennaio 2014	6.55	7.55	16.52	17.52
dal 12 gennaio 2014 al 26 gennaio 2014	6.50	7.50	17.09	18.09
dal 27 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014	6.35			18.30
dal 12 febbraio 2014 al 26 febbraio 2014	6.13			18.52
dal 27 febbraio 2014 al 15 marzo 2014	5.46			19.13

Note:

- Negli Atc Pr1, Pr2, Pr3 dal 15 settembre fino al 6 ottobre 2013 l'attività venatoria si conclude alle ore 12.00.
- Nelle giornate di domenica e festivi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre al mattino fino alle ore 7.30 e al pomeriggio dalle ore 19.30 fino ad un'ora dopo il tramonto.
- Nelle Afv sino alle ore 13.00 sino al giorno 12 settembre 2013 compreso.

Negli Atc Pr4, Pr5, Pr6, Pr7, Pr8 e Pr9 dal 15 settembre 2013 al 29 settembre 2013 l'attività venatoria è consentita esclusivamente, nelle giornate di giovedì e domenica fino alle ore 13.00, escluso il cinghiale per il quale non si applica tale restrizione di orario e si conclude alle ore 19.15.

Dal 15 settembre 2013 l'esercizio venatorio alla migratoria negli Atc Pr5 e Pr9 è consentito con i medesimi orari di quello alla stanziale.

In tutti gli altri Atc la caccia alla selvaggina migratoria nella prima ora è consentita solamente da appostamento temporaneo.

17. La strada "pedemontana" è così individuata: Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastrò, Felino, Sala Baganza, strada per Il Ferlario, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Cecchi, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceato, intersezione della S.P. Medesano/Noceato con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indl Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

18. In tutta la provincia è vietato l'utilizzo di apparecchi ricetrasmittenti nello svolgimento della caccia alla lepre, ad eccezione dei casi in cui risultati di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.

Per quanto non espressamente trattato si fa riferimento al Calendario Venatorio Regionale (DGR n. 320/2013), alle vigenti disposizioni di legge ed agli atti emanati dalla Provincia già in vigore sull'intero territorio provinciale. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori e l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti secondo quanto stabilito dall'art. 38 della legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2005.

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	NOTE
Immissioni di fauna selvatica effettuate secondo tempi e modalità non idonee a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione e/o a evitare danni alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.	L.R. 8/94	27/5	61/2	€ 50,00	€ 25,00	€ 154,00	(5)
Mancato controllo sanitario preventivo della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento.	L.R. 8/94	26/1	61/1-C	€ 206,00	€ 103,00	€ 619,00	(5)
Omessa comunicazione entro 24 ore alle autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità. (Ufficio prov.le competente, Guardie venatorie, Organismi di gestione delle zone di protezione o degli ATC).	L.R. 8/94	29/2	61/1-G	€ 50,00	€ 25,00	€ 154,00	(5)
Immissioni di fauna selvatica senza redigere apposito verbale.	L.R. 8/94	27/6	61/2	€ 50,00	€ 25,00	€ 154,00	
Immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti.	L.R. 8/94	27/4	61/1-D	€ 516,00	€ 258,00	€ 1.549,00	(5)
Immissioni e catture di specie selvatiche senza autorizzazione della Provincia.	L.R. 8/94	27/4	61/2	€ 50,00	€ 25,00	€ 154,00	(5)
Inosservanza delle specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà; Mancata consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna.	DGR 2966/01 L.R. 8/94	art. 2 26/6-BIS	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	
Prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite.	L.R. 8/94	29/1	61/1-F	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	(5) (15)
AZIENDE VENATORIE							
Esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie. (*)	L. 157/92 DGR 969/02	31/1-D art. 4	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00	€ 929,00	(5)
(*) Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore. Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per una sola giornata. Esso è costituito da una madre e una figlia, dalla quale risulti la possibilità di riscontro dei capi abbattuti sulla madre ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di validità, nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti. Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina abbattuta. La figlia è trattenuta a dimostrazione della legittimità del possesso della fauna selvatica fuori dall'azienda venatoria. Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare almeno un anno successivo a quello di riferimento. Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia competente. Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validità scade con l'esaurirsi della validità dell'autorizzazione. Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti. DGR 969/2002 - art. 4.							
Cattura di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie, senza l'autorizzazione della Provincia.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 2.2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	(5)
Abbattimento di cinghiali, in aziende agri-turistico-venatorie in aree non recintate.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	(5)
Recinzioni perimetrali che impediscono il libero passaggio della fauna nelle aziende faunistico venatorie.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 2-2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	
Mancata indicazione sul permesso di caccia nelle Aziende Venatorie, dei capi di selvaggina abbattuta, sia stanziale che migratoria.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	(5)
VARIE							
Violazione alla disciplina prevista dalla Provincia per l'accesso alle Oasi (la Provincia gestisce le Oasi).	L.R. 8/94	19/7	61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	
Violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti o negli altri atti di attuazione della L.R. 8/94 e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria.	Dati relativi agli atti violati		L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	(5)
Per le violazioni alla legge 8/94 non espressamente sanzionate.	L.R. 8/94	Citare art.	61/2	€ 50,00	€ 25,00	€ 154,00	(5)
VIOLAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO							
Violazioni al calendario venatorio Regionale. (non altr. sanzionate)	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	
Violazioni al calendario venatorio Provinciale. (non altr. sanzionate)	L.R. 8/94	50/2	61/3	€ 102,00	€ 51,00	€ 309,00	
TASSIDERMA							
Attività di imbalsamazione senza apporre sugli animali preparati il contrassegno o l'etichetta approvati dalla Provincia. (Il contrassegno deve essere saldamente fissato alla base di appoggio o al corpo degli animali preparati per sé o per il cliente).	L. 157/92 RR. 46/96	6 6	L. 157/92 30/2		PENALE		(14)
Imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuta morta, senza l'autorizzazione della Provincia.	L. 157/92 RR. 46/96	6 5/1	L. 157/92 30/2		PENALE		(14)
Preparazione in proprio (di esemplari legittimamente abbattuti) senza autorizzazione, o di specie diverse da quelle consentite (storno, pavoncella, colombaccio, cesena e allodola), o in numero maggiore a quello consentito.	L. 157/92 RR. 46/96	6 8	L. 157/92 30/2		PENALE		(4) + (14)

Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie

GEV

Provincia di PARMA

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

degli articoli 30/2 L.R. 8/94 E S.M. - DGP 28-13 PUNTO 11

SANZIONATO DA ART. 61/3 L.R. 8/94 E S.M.

<p>In data <u>05</u> / <u>11</u> / <u>2013</u> alle ore <u>09:10</u> in località <u>GHIAIE SUPERIORI</u> nel Comune di <u>NOCETO</u> I. sottoscritti <u>TOSCANI NICOLA E BENECCHI GIUSEPPE</u> GEV della provincia di <u>PARMA</u> hanno accertato che la persona a margine rubricata ha violato le disposizioni di cui alle norme citate in epigrafe, in quanto: <u>DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO ABBATEVA N. 5 ESEMPLARI DI PAVONCELLA MA NON PROVVEDEVA DOPO TRE ORE DALL'INIZIO DELLA GIORNATA VENATORIA A SEGNARE CON L'APPOSITA SIGLA I CAPI ABBATTUTI SUL TESSERINO VENATORIO REGIONALE, COME PREVISTO DAL CALENDARIO</u> L'autore della violazione dichiara : <u>NULLA</u> *</p>	<p>AUTORE DELLA VIOLAZIONE Il Sig. <u>MATEUCCI GINO</u> nato a <u>SARZANA</u> in prov. di <u>LA SPEZIA</u> il <u>5-5-50</u> residente a <u>FOSDINOVO</u> in via <u>DELLA SPINGARDA</u> n° <u>1</u> IDENTIFICATO A MEZZO DI <input type="checkbox"/> Dichiarazione spontanea di generalità <input checked="" type="checkbox"/> <u>LICENZA POTTO FUCILE n° 12345-M</u> rilasciato da: <u>QUESTURA</u> il <u>3-3-2010</u> <input type="checkbox"/> OBBLIGATO IN SOLIDO <input type="checkbox"/> TUTORE Sig. _____ nato a _____ in prov. di _____ il _____ residente a _____ in via _____ n° _____ IDENTIFICATO A MEZZO DI <input type="checkbox"/> Dichiarazione spontanea di generalità <input type="checkbox"/> _____ n° _____ rilasciato da: _____ il _____</p>
---	---

* VENATORIO PROVINCIALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Sanzione amministrativa da € 51,00 a € 309,00

ai sensi dell'art. 16 della legge 689 / 81, è ammesso il pagamento con effetto liberatorio (di cui gli obblighi)

entro 60 giorni dalla notifica della somma di € 102,00, restando comunque applicabili tutte le sanzioni accessorie.

Il pagamento potrà avvenire presso c/c 12345

FACOLTA' DI DIFESA

A norma dell'art. 18 legge 689 / 81, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione:

- PROVINCIA DI PARMA REGIONE EMILIA ROMAGNA
 COMUNE DI _____ _____, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

La parte verbalizzata:

- NON FIRMA RITIRA NON RITIRA NON FA DICHIARAZIONI

FATTO, LETTO, SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA

GLI ACCERTATORI

IL TRASGRESSORE

OBBLIGATO TUTORE

[Signature]

[Signature]

[Signature]